

**Notaio Franco Panzeri**

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 16, Tabella Allegato B, del D.P.R. 642/1972.

N. 163.717 di rep.

N. 41.134 di racc.

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA  
ED I COMUNI DI PEREGO, ROVAGNATE E SANTA MARIA HOE' PER IL CON-  
FERIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI COMUNALI ALL'UNIONE.**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, ventinove del mese di dicembre dell'anno duemilaundici

=29 dicembre 2011=

In Santa Maria Hoè, nella sala consiliare presso il Palazzo Comunale in Piazza  
Mercato numero 2, davanti a me dott. Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, in-  
scritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, sono convenuti i si-  
gnori:

Panzeri Marco nato a Lecco il giorno 1° marzo 1972, domiciliato per la carica in  
Rovagnate, presso il Palazzo Comunale in via Sacro Cuore numero 24, cittadino i-  
taliano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore  
ed in legale rappresentanza del Comune di ROVAGNATE, codice fiscale  
85001350132, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale  
in data 5 dicembre 2011 numero 47, dichiarata immediatamente eseguibile ai sen-  
si di legge, che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera A);

Galeazzi Enzo nato ad Ancona il 9 ottobre 1947, domiciliato per la carica in Pere-  
go, presso il Palazzo Comunale in via Montegrappa numero 1, cittadino italiano, il  
quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Vice sindaco del Comune di  
PEREGO, codice fiscale 85002440130, agendo in esecuzione della deliberazione  
di Consiglio Comunale in data 6 dicembre 2011 numero 44, dichiarata immediata-  
mente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale qui si alle-



ga sotto la lettera B);

La Mancusa Carmelo nato a Merate il 19 dicembre 1984, domiciliato per la carica in Santa Maria Hoè, presso il Palazzo Comunale in Piazza Mercato numero 2, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di SANTA MARIA HOE', codice fiscale 85001330134, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2011 numero 45, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera C);

#### **E**

Panzeri Paola nata a Rovagnate il 9 maggio 1955, domiciliata per la carica in Rovagnate, presso la sede dell'Ente locale infra indicato in via Sacro Cuore numero 24, cittadina italiana, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Presidente ed in legale rappresentanza dell'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA (già UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA) - Ente locale costituito tra i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', codice fiscale 94022220134, agendo in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione in data 14 dicembre 2011 numero 15, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera D);

#### **PREMESSO**

- che i Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè, a termini dei rispettivi Statuti comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valletta con sede in Rovagnate Via Sacro Cuore n. 24, giusto atto costitutivo in data 30 ottobre 2003, rep. N.950;

- che, in funzione del rinnovato quadro normativo regionale (L.R. 19/2008 e Rego-

lamento regionale attuativo n.2/2009), i Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè, hanno adeguato lo Statuto dell'Unione e sottoscritto l'atto in data 31 marzo 2011 N.1020 di REP. a rogito del Segretario Comunale di Rovagnate dott.Moroni Marusca, registrato a Merate in data 15 aprile 2011 n.71 Serie 1, che ha costituito l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;

- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le sopracitate deliberazioni consiliari hanno approvato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali ed il relativo schema di convenzione disciplinante il conferimento;

- che con la citata deliberazione dell'Assemblea, l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, per brevità chiamata Unione, delle seguenti funzioni così come definite ed articolate dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali:

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione servizi è:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

02) segreteria generale, personale e organizzazione;

03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

04) gestione delle entrate, tributarie e servizi fiscali;

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

06) ufficio tecnico;

07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

08) altri servizi generali;

02) funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è:

01) uffici giudiziari;

02) casa circondariale e altri servizi;

03) funzioni di polizia Locale la cui articolazione in servizi è:

01) polizia municipale;

02) polizia commerciale;

03) polizia amministrativa;

04) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è:

01) scuola materna;

02) istruzione elementare;

03) istruzione media;

04) istruzione secondaria superiore;

05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi

è:

01) biblioteche, musei e pinacoteche;

02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;

06) funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è:

01) piscine comunali;

02) stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;

03) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;

07) funzioni nel campo turistico la cui articolazione in servizi è:

01) servizi turistici;

02) manifestazioni turistiche;

08) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è:

01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;

02) illuminazione pubblica e servizi connessi;

03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è:

01) urbanistica e gestione del territorio;

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

03) servizi di protezione civile;

04) servizio idrico integrato;

05) servizio smaltimento rifiuti;

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;

10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è:

01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;

02) servizi di prevenzione e riabilitazione;

03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;

04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;

05) servizio necroscopico e cimiteriale;

11) funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è:

01) affissioni e pubblicità;

02) fiere, mercati e servizi connessi;

03) mattatoio e servizi connessi;

04) servizi relativi all'industria;

05) servizi relativi al commercio;

06) servizi relativi all'artigianato;

07) servizi relativi all'agricoltura;

12) funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è:

01) distribuzione gas;

02) centrale del latte;

03) distribuzione energia elettrica;

04) teleriscaldamento;

05) farmacie;

06) altri servizi produttivi.

2. La titolarità dell'indirizzo politico e della potestà regolamentare, fatte salve le competenze che per legge restano in capo al Sindaco o al Comune, spetta agli organi competenti dell'Unione per le seguenti funzioni, servizi ed attività:

03) funzioni di Polizia Locale;

04) funzioni di istruzione pubblica a decorrere dal 1 settembre 2012 (fatta eccezione per l'edilizia scolastica);

05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali;

06) funzioni del settore sportivo e ricreativo;

07) funzioni nel campo turistico;

09) - 03) servizi di protezione civile;

09) - 05) servizio smaltimento rifiuti (ciclo integrato dei rifiuti);

10) funzioni del settore sociale (esclusa l'edilizia cimiteriale fino al 31 dicembre 2012);

11) funzioni nel campo dello sviluppo economico;

12) funzioni relativi ai servizi produttivi.

3. Per le funzioni, servizi ed attività non rientranti nell'elenco di cui al precedente comma 2. l'indirizzo politico e la potestà regolamentare rimane di competenza dei singoli Comuni.


4. La modifica e l'integrazione dei contenuti di cui ai precedenti commi 2. e 3. è subordinata all'assunzione di specifica deliberazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni conferenti quale atto preliminare e funzionale all'approvazione dei bilanci di previsione, senza che ciò comporti la riapprovazione della presente convenzione intendendo la stessa contestualmente modificata dalla deliberazione consiliare di cui sopra, a cui dovrà essere allegato il testo della convenzione aggiornata.

5. Per quanto riguarda i servizi demografici, il conferimento e l'esercizio congiunto all'Unione riguarda unicamente l'aspetto strumentale, organizzativo, di coordinamento e gestionale delle attività, fermo restando che la competenza rimane in capo ai Sindaci dei singoli Comuni trattandosi di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo (art.54 del D.Lgs.267/2000 T.U.) .

6. Analogamente anche relativamente alle competenze che restano in capo ai Comuni, per altre disposizioni di legge ovvero per espresse volontà e scelte politiche, il conferimento all'Unione riguarda unicamente l'aspetto strumentale, organizzativo, di coordinamento e gestionale dei servizi e delle attività.

## ART. 2 – FINALITA'

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'art.1 della presente convenzione co-



stituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni conferenti assicurano l'unicità di conduzione mediante l'Unione.

2. L'organizzazione delle funzioni, servizi ed attività deve tendere in ogni caso a garantire i caratteri di economicità, efficienza, efficacia, appropriatezza e rispondenza al pubblico interesse.

### **ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art.1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1° gennaio 2012 come previsto dal successivo art.12.

2. Da tale data l'Unione esercita le competenze inerenti le funzioni fino ad allora in capo ai Comuni conferenti, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti quanto oggetto di conferimento.

3. In relazione alle funzioni conferite, gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di carattere gestionale ed organizzativo nonché quelli di natura politica nel rispetto di quanto indicato all'art.1 commi 2 e 3 della presente convenzione.

4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni, attraverso il trasferimento del personale da parte dei Comuni conferenti secondo quanto previsto ed indicato al successivo art.5, dotandosi di una struttura organizzativa propria.

5. L'Unione esercita le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, di altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 7.

6. L'Unione esercita le funzioni e i servizi conferiti utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto indicato e disposto ai successivi artt. 6 e 9.

### **ART. 4 - REGOLAMENTI**



1. L'Unione adotta i necessari regolamenti, indicativamente entro un anno dal conferimento, tenuto conto, per singole materie, dell'evolversi del processo di riorganizzazione a seguito del conferimento delle funzioni.

2. Vengono adottati dai singoli Comuni i regolamenti sulle materie che per espressa disposizione di legge o scelta politica, rimangono in capo al Comune. Per tali fattispecie, i regolamenti dei singoli Comuni dovranno tendere il più possibile ad essere omogenei ed uniformi con la necessità di intervenire anche sui regolamenti già in essere.

L'Unione coordinerà il lavoro istruttorio per l'armonizzazione dei regolamenti di competenza comunale.


3. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta dell'Unione, per garantire l'operatività delle funzioni conferite e per singole materie, individua entro il 31 dicembre 2011 quelli da applicare scegliendoli tra uno dei regolamenti in vigore presso i Comuni conferenti.

Qualora i regolamenti in essere nei singoli Comuni risultino di fatto superati o non fosse possibile l'identificazione di uno specifico, verrà fatto riferimento alle disposizioni o regolamentazioni nazionali disciplinanti le singole materie.

#### **ART. 5 – TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. I Comuni conferenti trasferiscono tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio, con l'impegno a trasferire il personale che sarà assunto dagli stessi Comuni anche dopo il 31 dicembre 2011, per il quale sono in corso le procedure di reclutamento ed a cui compete lo svolgimento delle funzioni, servizi ed attività conferite con il comma 1 dell'art.1 della presente convenzione.

2. Il personale sarà assegnato per lo svolgimento dei compiti relativi alle fun-



zioni, servizi ed attività conferiti nei limiti della dotazione ritenuta necessaria.

3. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene a parità di inquadramento giuridico ed economico e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto di assunzione dal Comune di origine.

4. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro flessibile, occasionale ovvero nei rapporti individuali per attività di lavoro socialmente utile, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti a quanto conferito.

5. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, per rendere disponibile all'Unione il personale trasferito dalla data 1° gennaio 2012, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.

6. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvedono altresì all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dal 1° gennaio 2012 nei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro flessibile, occasionale e nei rapporti individuali per attività di lavoro socialmente utile, correlati al conferimento delle funzioni, servizi ed attività oggetto della presente convenzione.

7. Per le funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo, di cui all'art.54 del D.Lgs.267/2000 T.U. (funzioni anagrafe, stato civile, leva, elettorale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, polizia giudiziaria) e per le competenze che restano in capo ai Comuni sia per disposizioni di legge che per espresse volontà e scelte politiche, i dipendenti trasferiti contestualmente al conferimento delle funzioni, servizi ed attività ed idonei allo svolgimento delle funzioni in parola, potranno essere assegnati, dall'Unione al singolo Comune, previa stipu-

la di apposita convenzione a termini art. 14 del C.C.N.L. -del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 che ne disciplinerà l'assegnazione e le relative modalità anche specificamente in merito all'applicazione dell'istituto delle deleghe oggetto di autorizzazione prefettizia.

Nelle more di tale autorizzazione, le funzioni di ufficiale di anagrafe, a termini del regolamento anagrafico D.P.R. 223/1989, sono esercitate dal Sindaco che può delegare un assessore o il segretario comunale; in sua assenza la funzione può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. Viceversa le funzioni di ufficiale dello stato civile, a termini del regolamento D.P.R. 396/2000, sono esercitate dal Sindaco ovvero delegate ad un consigliere comunale o al segretario comunale.

In caso non si ottenga l'autorizzazione per il conferimento delle deleghe al personale dell'Unione, si procederà con il trasferimento dei dipendenti assegnati alle funzioni relative ai servizi demografici nei ruoli comunali.

#### **ART. 6 – SEDE**

1. La sede per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività è individuata presso gli spazi esistenti negli attuali Municipi di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè.

2. L'ubicazione specifica delle attività connesse e correlate ai Servizi/Settori Affari generali ed istituzionali, Economico-Finanziario e tributario, Polizia Locale e Territorio è così individuata:

a) il Servizio/Settore Affari Generali ed istituzionali e tutte le attività connesse e correlate presso il Municipio di Rovagnate;

b) il Servizio/Settore Economico-Finanziario e tributario e tutte le attività connesse e correlate presso il Municipio di Santa Maria Hoè;

c) il Servizio/Settore Polizia Locale e tutte le attività connesse e correlate presso il Municipio di Santa Maria Hoè;

d) il Servizio/Settore Territorio e tutte le attività connesse e correlate presso il Municipio di Perego.

3. La Giunta dell'Unione, in accordo con le Giunte dei singoli Comuni, potrà individuare una diversa localizzazione, anche per singolo servizio od ufficio.

4. La modifica e l'integrazione dei contenuti di cui al precedente comma 3. è subordinata all'assunzione di specifica deliberazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni conferenti quale atto preliminare e funzionale all'approvazione dei bilanci di previsione, senza che ciò comporti la riapprovazione della presente convenzione intendendo la stessa contestualmente modificata dalla deliberazione consiliare di cui sopra, a cui dovrà essere allegato il testo della convenzione aggiornata.

#### **ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione provvede annualmente, entro il 31 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta di bilancio preventivo relativo all'esercizio delle funzioni, dei servizi e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro il 31 luglio e il 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni da apportare al proprio bi-

lancio, con il fine di coordinare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e gli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali, ovvero da altri soggetti pubblici o privati la cui destinazione risulta vincolata all'esercizio delle funzioni, dei servizi e allo svolgimento delle attività inerenti a quanto conferito dai Comuni, spettano all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

5. L'Unione procede ad effettuare investimenti sia di beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal bilancio, dal piano degli investimenti e dal programma delle opere pubbliche approvati nei bilanci previsionali annuali e triennali dell'Unione e dei singoli Comuni con le modalità stabilite.

La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa se gli investimenti rientrano nella programmazione propria dell'Unione, rimane invece in capo ai singoli Comuni se rientrano nella specifica programmazione comunale e, in tal caso, il finanziamento è a totale carico del Comune interessato all'investimento.

6. La gestione e il risultato contabile di amministrazione dell'Unione, al netto delle entrate introitate a qualsiasi titolo dall'Unione, deve portare al pareggio di bilancio: pertanto i trasferimenti dai Comuni conferenti devono avere assoluta corri-

spondenza con le spese effettivamente sostenute dall'Unione al netto di tutte le entrate di cui al precedente comma 4.

7. La sovranità fiscale delle imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie e la relativa potestà impositiva e regolamentare rimane in capo al singolo Comune nel cui bilancio vengono introitate.

8. La modifica e l'integrazione dei contenuti di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 è subordinata all'assunzione di specifica deliberazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni conferenti quale atto preliminare e funzionale all'approvazione dei bilanci di previsione, senza che ciò comporti la riapprovazione della presente convenzione intendendo la stessa contestualmente modificata dalla deliberazione consiliare di cui sopra, a cui dovrà essere allegato il testo della convenzione aggiornata.

#### **ART. 8 – RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese delle funzioni, servizi ed attività conferiti sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.

2. Il riparto delle spese tra i Comuni conferenti è ispirato al principio della solidarietà, dell'equa ripartizione degli oneri e della diversa modalità di fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

3. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite, al netto delle entrate introitate a qualsiasi titolo dall'Unione, tra i Comuni conferenti secondo i seguenti criteri, da porre in relazione a tutte le funzioni conferite e con riguardo alle specifiche voci di spesa:

a) Criterio base da applicarsi alle spese della struttura amministrativa, alle spese di personale, alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria: il 50 %

(cinquanta per cento) delle spese è ripartito in parti uguali fra i Comuni conferenti;

il 50% (cinquanta per cento) delle spese è ripartito in relazione alla popolazione residente nei singoli Comuni alla data del 30 settembre dell'anno precedente;

b) Criterio popolazione residente definito in relazione alla fruibilità dei servizi erogati all'utenza: le spese sono ripartite in relazione alla popolazione residente nei singoli Comuni alla data del 30 settembre dell'anno precedente;

c) Criterio popolazione scolastica definito in relazione alla tipologia dei servizi erogati: le spese sono ripartite in relazione alla popolazione scolastica residente nei singoli Comuni alla data del 30 settembre dell'anno precedente suddivisa per ordine e grado di istruzione;

d) Criterio territoriale definito in relazione alla tipologia dei servizi erogati: il 10% (dieci per cento) delle spese è ripartito in parti uguali fra i Comuni conferenti; il 45% (quarantacinque per cento) delle spese è ripartito proporzionalmente alla superficie del territorio comunale; il 45% (quarantacinque per cento) delle spese è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti al 30 settembre dell'anno precedente;

e) Criterio di competenza per funzioni e servizi che per disposizione di legge o per volontà politica rimangono in capo al Comune: le spese vengono imputate interamente al singolo Comune cui si riferiscono.

4. La modifica e l'integrazione dei contenuti di cui al precedente comma 3 è subordinata all'assunzione di specifica deliberazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni conferenti quale atto preliminare e funzionale all'approvazione dei bilanci di previsione, senza che ciò comporti la riapprovazione della presente convenzione intendendo la stessa contestualmente modificata dalla deliberazione consiliare di cui sopra, a cui dovrà essere allegato il testo della convenzione ag-

giornata.

5. Il riparto delle spese di cui alle funzioni, servizi ed attività indicati al precedente art.1 comma 2. è così definito:

a) spese di funzionamento della struttura amministrativa ed organizzativa: criterio art.8 comma 3. lettera a);

b) tutte le altre spese: criteri art.8 comma 3, lettere b) – c) – d).

Il riparto delle spese di cui alle funzioni, servizi ed attività indicati al precedente art.1 comma 3. è così definito:

a) spese di funzionamento della struttura amministrativa ed organizzativa: criterio art.8 comma 3. lettera a);

b) tutte le altre spese: criterio art.8 comma 3. lettera e);

6. I criteri di cui al precedente comma 3 trovano applicazione sulle voci di spesa di tutti gli interventi e capitoli di bilancio; unitamente agli elaborati di bilancio, è predisposta una tabella esplicativa che riassume ed evidenzia i riparti riferiti ai singoli Comuni conferenti nel rispetto dei criteri definiti.

I criteri da applicare ai singoli servizi ed attività saranno individuati dall'Organismo di programmazione di cui al successivo art.14, comma 2 in sede di predisposizione dei bilanci di previsione secondo i principi di cui al precedente comma 2.

7. I Comuni conferenti si impegnano a garantire un'adeguata disponibilità di cassa all'Unione funzionale all'attività gestionale, così da evitare criticità e anticipazioni di cassa, disponendo adeguati versamenti periodici.

#### **ART. 9 – BENI IMMOBILI E MOBILI**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni, i servizi e le attività oggetto della presente convenzione utilizzando:

a) i beni immobili o la porzione di essi, presso i quali i Comuni conferenti han-



no allocato l'esercizio di quanto conferito;

b) i beni mobili (attrezzature, arredi, strumentazioni, apparecchiature) ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio di quanto conferito.

2. La consegna all'Unione dei beni immobili o parti di essi avviene sulla base di contratti di comodato, soggetti a registrazione, sottoscritti dalle parti interessate e nei quali verrà evidenziata altresì la loro gratuità.

3. La consegna all'Unione dei beni mobili e di ogni altro mezzo necessario, in comodato d'uso gratuito, avviene sulla base di verbali di consegna nella forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, sottoscritti dalle parti interessate.

4. Vengono confermati gli atti di comodato d'uso gratuito di beni mobili già in essere, in relazione ai conferimenti di funzioni e servizi già intercorsi.

5. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili (attrezzature, arredi, strumentazioni, apparecchiature) di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio di quanto conferito.

Con la presente convenzione deve intendersi trasferita all'Unione la completa titolarità dei monumenti ai caduti dei Comuni conferenti: si precisa che tutte le spese, di carattere ordinario e straordinario, sono ripartite con il criterio di cui all'art. 8 comma 3. lettera b).

6. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni consegnati all'Unione per l'esercizio di quanto conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgi-

mento delle funzioni, servizi ed attività oggetto della presente convenzione.

7. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse a quanto conferito con la presente convenzione.

8. L'Unione provvederà a condurre i beni immobili in comodato d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria rimanendo in carico al Comune comodante le spese di manutenzione straordinaria.

9. L'Unione provvederà a condurre i beni mobili in comodato d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione e funzionamento degli stessi, ad esclusione delle spese legate al titolo di proprietà che rimangono in capo al Comune comodante.

10. L'Unione ed i Comuni, ognuno per le proprie competenze e nel rispetto dei criteri di ripartizione delle spese delle funzioni e dei servizi, dovranno garantire adeguata copertura assicurativa dei beni immobili e mobili oggetto del presente articolo.

#### **ART. 10 – PRESTAZIONI DI SINGOLI SERVIZI ED ATTIVITA' A FAVORE DI ALTRI ENTI LOCALI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri Enti locali per l'erogazione di servizi ed attività di sua competenza rispetto a quanto conferito.

2. I Comuni conferenti il servizio esprimono sin d'ora assenso in merito alla possibilità di cui al comma 1.

3. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali nonché di eventuali ulteriori oneri, anche a causa del di-

verso assetto organizzativo del servizio.

4. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico dei Comuni conferenti il servizio.

#### **ART.11 – CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI**

1. L'Unione potrà stipulare convenzioni con altri Enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di sua competenza rispetto a quanto conferito.

2. L'Assemblea dell'Unione e l'organo competente dell'Ente locale richiedente adotteranno i necessari atti deliberativi.

#### **ART. 12 – DURATA E RECESSO**

1. L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato all'art. 3 e cioè dal 1° gennaio 2012 ed ha la medesima durata dell'Unione, come prevista dall'art. 4 dello statuto della stessa, e cioè a tempo indeterminato, comunque non inferiore a dieci anni.

2. I singoli Comuni, pur non recedendo dall'Unione, possono recedere dal conferimento di funzioni e servizi oggetto della presente convenzione non prima che siano trascorsi cinque anni dal 1° gennaio 2012; successivamente, il recesso potrà avvenire entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa assunzione dei relativi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell'Assemblea dell'Unione.

Il recesso non deve arrecare nocumento alcuno all'Unione; a tal fine, gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale relativi alla funzione, servizio od attività oggetto di recesso continuano ad essere sostenuti con la compartecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

3. I medesimi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell'Assem-

blea dell'Unione di cui al precedente comma 2. dovranno altresì definire tutti gli ulteriori aspetti legati al recesso.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

a) uno nominato dalla Giunta del Comune conferente o in caso di contrasto riguardante più Comuni, congiuntamente dalle Giunte dei Comuni conferenti;

b) uno nominato dalla Giunta dell'Unione;

c) uno nominato in accordo tra le controparti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

3. Gli arbitri così nominati giudicano in via amichevole senza formalità a parte il rispetto del diritto di contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile e riguarda anche le spese dell'arbitrato.

#### **ART. 14 – ORGANISMO DI CONSULTAZIONE – ORGANISMO DI PROGRAMMAZIONE**

1. Quale forma di consultazione è istituita la Conferenza degli Enti. Fanno parte della Conferenza il Presidente dell'Unione, con funzioni di Presidente, e i Sindaci dei Comuni conferenti o loro delegati. Il Presidente dell'Unione ogni qualvolta ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni ne dispone la convocazione.

L'Assemblea dell'Unione disciplinerà, con successivo regolamento, il funziona-

mento della Conferenza degli Enti.

2. Relativamente alle funzioni, servizi ed attività di cui all'art.1 comma 3, è istituito l'Organismo di Programmazione con funzioni di coordinamento e programmazione delle funzioni, servizi ed attività stesse.

Fanno parte di tale organismo:

- il Presidente dell'Unione – con funzioni di Presidente che ne dispone la convocazione;

- l'Assessore dell'Unione delegato competente per materia;

- i Sindaci dei Comuni;

- gli Assessori comunali competenti per materia;

- i Responsabili del Settore/Servizio competenti – con funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assemblea dell'Unione disciplinerà, con successivo regolamento, il funzionamento dell'Organismo di Programmazione.

#### **ART. 15 – PRIVACY – PROTEZIONE DATI E SICUREZZA**

1. L'Unione, per la propria competenza e per i Comuni conferenti, darà attuazione e coordinerà le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali"; in particolare avvierà quanto necessario per dar corso alla stesura ed all'approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché alla stesura ed approvazione del Documento Programmatico per la Sicurezza e di ogni atto e provvedimento necessario.

#### **ART.16 – IMPOSTA DI BOLLO – REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è esente da bollo a termini dell'art.16, Tabella Allegato B, del D.P.R. 642/1972.

2. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata con spese a carico dell'Unione.

#### **ART. 17 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti gli atti precedentemente approvati relativi al conferimento di singoli servizi all'Unione con la precisazione che l'intercorso conferimento della funzione di polizia locale ed il correlato trasferimento del relativo personale, già avvenuto con decorrenza 1° luglio 2010, deve intendersi confermato limitatamente alla data del passaggio del personale all'Unione.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto per averne preso visione in precedenza.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai signori qui convenuti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore dieci.

Consta il presente atto di sei fogli scritti con mezzo meccanico a stampa indelebile da persona di mia fiducia e da me completato per ventidue facciate e righe cinque della ventitreesima.

F.to MARCO PANZERI

F.to GALEAZZI ENZO

F.to CARMELO LA MANCUSA

F.to PAOLA PANZERI

F.to FRANCO PANZERI notaio

-----  
Registrato a Merate in data 16 gennaio 2012 al n.169 Serie 1T, esatti euro 168,00  
(centosessantotto virgola zero zero), di cui euro 168,00 (centosessantotto virgola  
zero zero) per Agenzia delle Entrate.

-----  
Copia conforme all'originale con le prescritte firme ed allegati che si rilascia in car-  
ta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Olgiate Molgora, addì 2 febbraio 2012.

